TENOR
CAPITVLORVM, INSTRVMENTI, ET COMPOSITIONIS

Inter Sedem Apoſtolicam, & D.D. Ceſarem Eſtenſem.

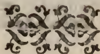






Publicati in Ferrara il dì 28. Genaro 1598.

CAPITOLI



PRIMO.



HE il Sig. Don Ceſare ſia aſſoluto in forma ampliſſima da tutte le cenſure, pene, intereſſi, e danni, ne' quali foſſe incorſo per la ſentenza, ò per la Scommunica publicata contro di lui, e rimeſſo nel ſuo ſtato priſtino egli, & i deſcendenti, & altri ſuoi, non altrimente, che ſe non foſſe ſtato nè ſcommunicato nè condennato: rilaſſando però egli il poſſeſſo del Ducato di Ferrara, con tutte le ſue pertinenze di Cento, & della Pieue & de' luoghi di Romagna.

I I.

Che ſimilmente ſiano aſſoluti, e liberati i Fautori, Miniſtri, complici, famigliari, ſeguaci, & tutti gli altri, che foſſero caduti in qual ſi voglia pene, anche da quelle, nelle quali è dichiarato eſſere incorſo il Sig. Don Ceſare, ancorche ſi foſſero acquiſtate ragioni ad altri, & reſtituiti nel ſuo priſtino ſtato in forma ampliſſima, & di più il popolo, tutti i ſuoi Giudici, & Vfficiali ſiano aſſoluti, & tutte le predette coſe s'intendano non ſolo di quelli, che foſſero già incorſi, ma anco, che incorreſſero in cenſure, & pene, pendente & conchiuſa la trattatione.

I I I.

Che S. Santità ſi degni pigliare ſotto la protettione della Sede Apoſtolica il Sign. D. Ceſare, & ſuoi ſucceſſori, e di promettergli, che eſſa non laſciarà moleſtare ſuoi Stati Imperiali da chi ſi ſia.

I I I I.

Che ſia permeſſo al Sig. Don Ceſare di portar, & mandar fuori di Ferrara nelli Stati ſuoi Imperiali liberamente, & ſenza alcuno impedimento tutte le ſue gioie, ori, argenti, & altre coſe pretioſe, i Sali, che ſi troua hauerci, i ſuoi grani, biade, farine, & altri mobili, ſe mouenti, ſiano di qualunque qualità, & il medeſimo ſi conceda à tutti quelli, che andaſſero con lui, ò lo ſeguiſſero poi anche, che di loro biſo-

Scritture del ſuo Archiuo,& i libri di Camera da vederſi con l'interuento di chi ſarà deputato dall'Illuſtriſs.Sig.Cardinale Aldobrandino, per hauerſi Sua Signoria Illuſtriſſima à ritenere quelle Scritture,che ſi troueranno appartenere alla Sede Apoſtolica,& alle ragioni della Camera di Ferrara;& di più poſſa mandarui la metà dell'Artiglierie, & monitioni da guerra, che ſono in Ferrara, & ne gli altri luoghi, che ſi rilaſſaranno,rilaſſando l'altra metà alla Sede Apoſtolira, e ſe ne faccia la diuiſione da due deputati, vno per parte.

V.

Che al Sig.Don Ceſare,& à ſuoi heredi, e ſucceſſori rimangano tutte le ſue terre, prati,valli,& poſſeſſioni;caſe,& hoſterie, & le molina di Lugo, & Bagnacauallo, che godeua inanzi la morte del Signor Duca Alfonſo di glo.mem. & ſimilmente gli ſono peruenuti per lo teſtamento del S.Duca, li quali tutti habbia, & poſſa godere con i priuilegi,immunità, & libertà, che godeua eſſo Signore, & ha goduto prima anche egli reſpettiuamente, & ciò ſe gli habbia da oſſeruare inuiolabilmente,& tutti i beni,che non hanno anneſſa giuriſdittione s'intendano allodiali, ſalue le ragioni de gli altri, che pretendeſſero in eſſi; & ſimilmente li rimangano tutti i caſamenti, ſtalle, camine, granari, & ogn'altra ſorte d'edificij,fabriche,che ſono fuori del Caſtello di Ferrara,& ſue foſſe, e di più tutti i giardini, & horti, che godeua il predetto Signor Duca, eccettuatene però quelle parti, che ſono sù terragli della Città, & volendo la Camera Apoſtolica comperare da lui detti edificij, fabrice, horti, giardini, ſia obligato venderglieli per il giuſto prezzo.

V I.

Che poſſa riſcuotere more Cameræ, tutti i crediti, che egli ſi trouerà hauere in Ferrara, & ne' luoghi, che ſi rilaſſaranno contratti ſino al dì della ſua vſcita, anche come herede del Signor Duca predetto; & perche poſſono naſcerui dubbij, & differenze con li debitori, poſſa il Signor Don Ceſare nominare vno, ò più Giudici in qualunque inſtanza per tutte le ſudette cauſe, da deputarſi nella Città di Ferrara da Noſtro Signore, ò dal Signor Cardinale Aldobrandino, ò altri miniſtri della Sede Apoſtolica, i quali habbino à terminare per giuſtitia dette cauſe, & quanto à gli altri creditori, che contraierà per li ſudetti beni, che li reſtano, parimente habbia ſempre priuilegio di eſiggere more Cameræ, ma con la giuridittione, & auttorità de i Giudici ordinarij di Ferrara, della quale Città, & altri luoghi ſudetti, l'entrate ſiano tutte, di qual ſi voglia qualità, del Sig. Don Ceſare, fino al dì della ſua vſcita.

V I I.

Rimangano ancora à lui, & à i ſuoi heredi, e ſucceſſori, così vniuerſali, come

singolari solamente il Iuspatronato della Prepositura di Pomposa, & quello della Pieue di Bondeno, con tutte le loro pertinenze, & in oltre habbia & gli resti il diretto Dominio, & ragioni, che si truoua hauere presentemente sopra beni allodiali di qualunque qualità, si come herede del Sig. Duca Alfonso fel. mem. & come a nome suo proprio, con li suoi emolumenti, & honoranze.

V I I I.

Che Sua Santità faccia dare con effetto liberamente, & senza alcun pagamento al Sig. Don Cesare, ò à suoi heredi tutte le possessioni delle lame del Carpeggiano, con le loro case, & edificij, che hebbe già il Vescouo di Bologna, & possiede presentemente l'Arciuescouo di Bologna, per la transatione, & conuentione fatta già sopra Cento, & la Pieue fra il Duca Alfonso Primo di fel. me. & il detto Vescouo di quel tempo, e tutto si faccia in forma amplissima, & in ogni altro miglior modo.

I X.

Che la Camera Apostolica dia ogn'anno al Sig. Don Cesare, suoi heredi, e successori quindici mila sacchi di sale ne' Magacini di Ceruia, per il medesimo peso, misura, & maniera, che daua al Duca Alfonso Secondo, & possa il Sig. Don Cesare leuarlo di Ceruia, & transitarlo liberamente per il Pò, & Ducato di Ferrara, senza pagamento di datio alcuno, & detto Sale si dia di terzaria in terzaria, cioè ogni quattro mesi la rata, cominciandosi dal primo giorno di questo mese di Genaro.

X.

Che il detto Sig. Don Cesare ritenga i gradi, i luoghi, & sessioni, prerogatiue, & preminenze per gratia speciale di Sua Santità, che haueuano i Principi d'Este, mentre possedeuano il Ducato di Ferrara.

X I.

Che per li beni precariati della Badia di Nonantola, sua Santità si degni di concedere alla Città di Modona, & a quei di Nonantola vna Bolla gratiosa, conforme all Bonifacciana, ò almeno conceda di potergli appropriare col liberargli dalla detta Badia a cinque per cento dal valore di essi da estimarsi da periti.

X I I.

Che in gratia del Sig. Don Cesare faccia Carpi Città.

X I I I.

Che l'illustrissimo, & Reuerendissimo Sig. Cardinale Aldobrandino non possa, n al tri per la Sede Apostolica entrare in Ferrara prima del giorno 29. del presente M

fe,alqual tempo farà partito detto Sig. Don Cefare, e reftandoui delle fue robbe dette di fopra, poffa egli mandarle anche poi liberamente ne' Stati fudetti, & fimilmente non entri prima nel Ferrarefe, nè ne gli altri luoghi, che fi rilafcieranno gente armata.

X I I I I.

Che Sua Signoria Illuftriffima, ò altri per la Sede Apoftolica, paffato che farà il fudetto terraine, entri nella Città pacificamente, & prouegga che alcuno fia di che qualità, ò conditione effera fi voglia non riceua alcun danno.

X V.

Che a quelli, i quali vorranno andare col Sig. Don Cefare, & feguitarlo poi, & a loro, & a fuoi heredi, & fucceffori, fia conceduto il godere li fuoi beni immobili, mobili, & fe mouenti, & hauerne le loro rendite liberamente, come fe habitaffero, ne poffono effere aftretti in alcun tempo ad habitare in Ferrara, nè altroue, ancorche haueffero beni nello Stato Ecclefiaftico, permettendofi però loro il praticare, conuerfare, & trafficare liberamente.

I L F I N E.

MC